

Regione Molise
L.R. 13 aprile 1988, n. 10 (1)

Riordino del regime degli assegni vitalizi dei Consiglieri Regionali (2) (3)

(1) Pubblicata nel B.U. Molise 16 aprile 1988, n. 7.

(2) L'art. 1, L.R. 21 aprile 1995, n. 15, ha stabilito che a decorrere dal 1° maggio 1995 il Fondo di previdenza dei Consiglieri regionali di cui all'articolo 1 della presente legge è soppresso e che tutte le attività, le passività e le funzioni del Fondo sono trasferite al bilancio regionale. Lo stesso articolo ha statuito che entro il 1° maggio 1995 l'Ufficio di Presidenza provvede con propri atti in ordine alla cessazione dell'attività ed alla definizione dello stato patrimoniale del Fondo di previdenza dei Consiglieri.

L'art. 2 della citata L.R. n. 15 del 1995 ha statuito che nel testo della presente legge ogni riferimento al «Fondo di previdenza dei Consiglieri» deve intendersi alla «Regione».

L'art. 10 della suddetta L.R. n. 15 del 1995 ha stabilito che le disposizioni di detta legge in tema di assegno vitalizio di reversibilità non trovano applicazione nei confronti dei titolari di assegno vitalizio di reversibilità nonché nei confronti dei Consiglieri il cui mandato sia già iniziato al momento dell'entrata in vigore della legge stessa (6 maggio 1995). Lo stesso articolo ha previsto che per tali soggetti continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni in materia di assegno vitalizio di reversibilità contenute negli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 della presente legge.

Ai sensi dell'art. 16, comma 3, L.R. 9 maggio 2008, n. 12 sono esonerati dal versamento dei contributi di cui al comma 1 del medesimo articolo i consiglieri regionali che dichiarino irrevocabilmente di non voler conseguire il trattamento vitalizio previsto dalla presente legge.

(3) Ai sensi dell'art. 12, comma 1, L.R. 26 gennaio 2012, n. 2, è soppresso l'istituto dell'assegno vitalizio disciplinato dalla presente legge, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge). Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1, L.R. 4 maggio 2015, n. 9, a decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della stessa legge e fino al 31 dicembre 2016, sull'importo lordo mensile degli assegni vitalizi, di cui alla presente legge, è applicata una riduzione percentuale progressiva.

Art. 1
Assegno vitalizio (4) (5).

Ai Consiglieri regionali cessati dal mandato nonché agli altri aventi diritto compete un assegno vitalizio mensile, secondo le norme della presente legge.

(4) Articolo sostituito dall'art. 3, L.R. 21 aprile 1995, n. 15.

(5) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto nel presente articolo, vedi l'art. 1, L.R. 20 settembre 1996, n. 30.

Art. 2

Versamento dei contributi nel bilancio (6).

I contributi obbligatori di cui all'art. 3 sono versati in conto entrate nel bilancio della Regione, cui sono imputate le spese relative all'applicazione della presente legge.

Agli atti di gestione degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, dei premi di reinserimento, della relativa contribuzione e di ogni diritto ed obbligo connesso con il regime previdenziale dei Consiglieri regionali provvede la Giunta Regionale su proposta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale (7).

Con legge di approvazione del bilancio regionale annualmente è assicurato lo stanziamento per il pareggio della gestione tecnico-finanziaria del fondo di cui alla presente legge ed è iscritto nel relativo capitolo e UPB quale "spesa obbligatoria" (8) (9).

(6) L'art. 9, L.R. 21 aprile 1995, n. 15, ha stabilito che i contributi obbligatori di cui all'articolo 3 della presente legge siano versati in conto entrate nel bilancio della Regione, ai sensi del presente articolo, con decorrenza dal 1° maggio 1995.

(7) Comma così sostituito, da ultimo, dall'art. 4, L.R. 20 settembre 1996, n. 30.

(8) Comma aggiunto dall'art. 20, comma 11, L.R. 22 gennaio 2010, n. 3, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

(9) Articolo così sostituito dall'art. 4, L.R. 21 aprile 1995, n. 15, poi così modificato come indicato nelle note che precedono.

Art. 3

Contributi previdenziali obbligatori.

I Consiglieri regionali sono assoggettati d'ufficio al pagamento dei contributi di previdenza dal giorno della corresponsione dell'indennità consiliare (10).

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello d'entrata in vigore della presente legge, i consiglieri regionali sono assoggettati d'ufficio al pagamento dei contributi di previdenza nella misura del 22% (ventidue per cento) dell'indennità mensile, determinata in rapporto percentuale con

l'indennità mensile lorda spettante ai membri del Parlamento nazionale nella misura del 65% (sessantacinque per cento) (11).

Con la stessa decorrenza di cui al precedente comma del presente articolo è abrogato il secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 15 luglio 1976, n. 22 (12).

(10) Comma così sostituito dall'articolo 1, L.R. 28 febbraio 1995, n. 8, con effetto dal 1° gennaio 1994.

(11) Comma così sostituito dall'articolo 1, L.R. 28 febbraio 1995, n. 8, con effetto dal 1° gennaio 1994, poi così modificato dall'art. 1, comma 6, L.R. 1° febbraio 2011, n. 2, a decorrere dall'anno 2012.

L'articolo 2, L.R. 20 settembre 1996, n. 30 ha precisato che il presente secondo comma è da interpretarsi nel senso che nei contributi di previdenza in misura del 22% è ricompresa anche la trattenuta del 6% prevista dall'articolo 5, L.R. 15 luglio 1976, n. 22. Conseguentemente, a far data dall'entrata in vigore della presente legge (1° maggio 1988) la detta trattenuta del 6% è da intendersi soppressa.

(12) L'articolo 9, L.R. 21 aprile 1995, n. 15, ha stabilito che i contributi obbligatori di cui al presente articolo siano versati in conto entrate nel bilancio della Regione, ai sensi dell'art. 2 della presente legge, come sostituito dall'art. 4 della L.R. n. 15 del 1995, con decorrenza dal 1° maggio 1995.

Art. 4

Diritto all'assegno vitalizio.

L'assegno vitalizio mensile spetta ai Consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto 60 anni di età ed abbiano corrisposto i contributi per un periodo di almeno 5 anni di mandato esercitato nel Consiglio Regionale del Molise (13).

(13) L'articolo 1 della L.R. 21 febbraio 1990, n. 11, "Interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge regionale 13 aprile 1988, n. 10", ha stabilito che la norma di cui al presente articolo va interpretata nel senso di riferirsi ai Consiglieri che entrano a far parte del Consiglio Regionale del Molise successivamente alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 10 del 1988 (1° maggio 1988), e non ai Consiglieri già cessati dal mandato o in carica, per i quali, per quanto riguarda il solo requisito dell'età, si applicano le norme di cui alle leggi precedenti. Lo stesso articolo ha fatta comunque salva la possibilità per i Consiglieri in carica di optare per il regime di cui all'art. 13 della legge regionale 13 aprile 1988, n. 10.

Art. 5

Consiglieri inabili al lavoro o deceduti per cause naturali.

Hanno diritto all'assegno mensile di previdenza, indipendentemente dall'età, i Consiglieri cessati dal mandato i quali provino di essere divenuti inabili in modo permanente al lavoro, purché abbiano esercitato il mandato consiliare per almeno cinque anni, o abbiano comunque effettuato i versamenti per un corrispondente periodo.

L'assegno spetta comunque, indipendentemente dall'effettiva durata del mandato consiliare o dei versamenti, ai Consiglieri cessati perché divenuti inabili in modo permanente al lavoro nel corso di detto mandato, nonché agli aventi diritto dei Consiglieri deceduti durante il mandato medesimo.

L'assegno spetta esclusivamente qualora l'inabilità al lavoro in modo permanente o il decesso non dipendano da infortunio.

I Consiglieri regionali o i loro aventi diritto hanno però facoltà di ottenere l'attribuzione dell'assegno anche in detta ipotesi, previo versamento al Fondo di Previdenza delle somme ad essi dovute da enti o imprese assicuratrici a seguito dell'infortunio, in dipendenza di contratti stipulati con oneri a carico della Regione.

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio verifica se sussistano i requisiti di cui ai commi precedenti e decide sull'applicabilità delle relative disposizioni nel caso di inabilità parziale.

L'erogazione dell'assegno mensile per inabilità resta sospesa se il Consigliere esercita un'attività lavorativa dipendente, professionale o autonoma (14).

L'assegno per inabilità è inoltre sospeso se il Consigliere percepisce a qualsiasi titolo emolumenti per incarichi pubblici o di nomina pubblica il cui ammontare sia pari o superiore alla misura dell'assegno stesso (15).

La corresponsione dell'assegno di inabilità è subordinata a verifiche quinquennali sul permanere delle condizioni che ne hanno determinato la concessione (16).

(14) Comma aggiunto dall'*articolo 5 della L.R. 21 aprile 1995, n. 15*.

(15) Comma aggiunto dall'*articolo 5 della L.R. 21 aprile 1995, n. 15*.

(16) Comma aggiunto dall'*articolo 5 della L.R. 21 aprile 1995, n. 15*.

Art. 6

Accertamento dell'inabilità permanente.

L'accertamento di inabilità di cui al precedente articolo è compiuto da un collegio medico composto di tre membri, di cui due nominati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e uno indicato dall'interessato.

Sulle conclusioni del collegio medico delibera l'Ufficio di Presidenza.

Qualora la decisione di cui al comma precedente sia positiva, l'assegno di previdenza compete dal giorno in cui è stata presentata la relativa domanda.

Art. 7

Ammontare dell'assegno mensile di previdenza in caso di inabilità.

Nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'articolo 5, qualora il Consigliere sia divenuto inabile o sia deceduto nel corso del mandato prima di aver raggiunto il quinto anno di contribuzione, l'ammontare dell'assegno mensile di previdenza è diminuito dei dodicesimi corrispondenti salva la facoltà del Consigliere di integrare i versamenti con contributi volontari.

Art. 8

Contributi volontari.

Il Consigliere che abbia versato i contributi previdenziali per un periodo inferiore ai 5 anni, ma non inferiore a 30 mesi, anche se versati in legislature diverse, ha facoltà di continuare, qualora sia rieletto o comunque cessi dal mandato, il versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo, che decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha compiuto il quinquennio contributivo e il sessantesimo anno di età (17).

Il Consigliere regionale che, al momento della cessazione del mandato, abbia compiuto il sessantesimo anno di età o lo compia prima del periodo occorrente per il quinquennio contributivo ha facoltà di versare in unica soluzione le somme corrispondenti alle mensilità mancanti per il completamento del quinquennio, purché abbia un'anzianità contributiva obbligatoria non inferiore a trenta mesi.

Il consigliere o l'assessore che ha versato i contributi per un periodo inferiore a cinque anni ed abbia maturato almeno trenta mesi di anzianità contributiva in una legislatura, ha facoltà di completare, in unica soluzione o ratealmente, il versamento della quota di contribuzione relativa al periodo di tempo occorrente a completare l'ulteriore quinquennio contributivo, anche se versato in legislature diverse e per periodi inferiori ai trenta mesi (18).

La domanda per l'ammissione alla contribuzione volontaria deve pervenire al competente ufficio del Consiglio a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente legge (19).

I soggetti ammessi al versamento dei contributi volontari, qualora cessino di corrisponderli, sono messi in mora dal competente ufficio del Consiglio, con invito a riprendere la contribuzione. Decorsi inutilmente sei mesi, lo stesso ufficio revoca l'ammissione alla contribuzione volontaria e procede alla restituzione dei contributi versati (20).

La facoltà stabilita al terzo comma si applica ai consiglieri ed agli assessori regionali in carica. I contributi relativi alla cassa di previdenza da versare sono calcolati in base all'aliquota percentuale vigente all'atto della cessazione del mandato consiliare (21).

(17) Comma così modificato dall'*art. 6, comma 2, L.R. 12 aprile 2006, n. 3*, in attuazione di quanto previsto al comma 1 del medesimo articolo.

(18) Comma aggiunto dall'*art. 20, comma 12, L.R. 22 gennaio 2010, n. 3*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

(19) Comma aggiunto dall'*art. 20, comma 12, L.R. 22 gennaio 2010, n. 3*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

(20) Comma aggiunto dall'*art. 20, comma 12, L.R. 22 gennaio 2010, n. 3*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

(21) Comma aggiunto dall'*art. 20, comma 12, L.R. 22 gennaio 2010, n. 3*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

Art. 9

Rinuncia ai contributi volontari.

Il Consigliere che cessa dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento dell'assegno vitalizio e che, pur avendone diritto, non intenda proseguire nel versamento dei contributi necessari per il completamento del periodo minimo stesso, ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100 per cento, senza attribuzione di interessi.

Analogha facoltà compete agli aventi diritto del Consigliere nel caso di decesso.

Art. 10

Sospensione dell'assegno vitalizio.

Qualora il Consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio Regionale del Molise, il pagamento dell'assegno vitalizio di cui eventualmente già gode è sospeso per tutta la durata del nuovo mandato. Alla cessazione di quest'ultimo, l'assegno è ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.

Il pagamento viene anche sospeso qualora il titolare dell'assegno vitalizio venga eletto al Parlamento Nazionale, al Parlamento Europeo o ad altro Consiglio Regionale.

Art. 11

Misura degli assegni vitalizi (22).

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'ammontare mensile dell'assegno vitalizio è determinato in base alla seguente tabella, in percentuale, rispetto agli anni di contribuzione, sull'indennità mensile lorda - di cui alla legge regionale n. 22 del 1976 e successive modificazioni - corrisposta ai Consiglieri in carica nello stesso mese cui si riferisce l'assegno vitalizio:

| Anni di contribuzione | Percentuale sull'indennità mensile lorda <u>(23)</u> |
|-----------------------|--|
| 5 | 30 |
| 6 | 33 |
| 7 | 36 |
| 8 | 39 |
| 9 | 42 |
| 10 | 45 |
| 11 | 48 |
| 12 | 51 |
| 13 | 54 |
| 14 | 57 |
| 15 | 60 |
| 16 ed oltre | 63 |

Agli effetti del computo degli anni di contribuzione l'eventuale frazione di anno, non inferiore a sei mesi ed un giorno, viene computata come anno intero.

(22) Vedi anche l'art. 1, comma 4, L.R. 24 maggio 2006, n. 8.

(23) Le percentuali sono state aumentate del 5%, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 3, comma 2, L.R. 13 gennaio 2009, n. 1.

Art. 12

Decorrenza dell'assegno vitalizio.

L'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal 1° giorno del mese successivo a quello nel quale il Consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per conseguire il diritto.

Nel caso in cui il Consigliere, al momento della cessazione del mandato, sia già in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, l'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal 1° giorno del mese successivo.

Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che abbiano già maturato il diritto all'assegno percepiscono l'assegno stesso con decorrenza dal giorno successivo a quello della fine della legislatura stessa.

Art. 13

Anticipazioni dell'età per la corresponsione dell'assegno vitalizio.

La corresponsione dell'assegno vitalizio può essere anticipata, su richiesta del Consigliere e dopo la cessazione del mandato, al raggiungimento del 55° anno di età.

Per ogni anno di anticipazione le misure dell'assegno vitalizio riportate nella tabella di cui all'art. 11 sono ridotte, anche ai fini della determinazione dell'assegno vitalizio in relazione al numero di anni di anticipazione, secondo la seguente tabella:

Anni di contribuzione: misura dell'assegno vitalizio ridotto, a seconda degli anni di anticipazione, espressa in percentuale sull'indennità lorda del Consigliere.

| Età di pensionamento | Coefficiente di riduzione |
|----------------------|---------------------------|
| 55 | 0,7604 |
| 56 | 0,8016 |
| 57 | 0,8460 |
| 58 | 0,8936 |
| 59 | 0,9448 |

Art. 14

Assegni di reversibilità.

Il Consigliere, previo versamento di apposita quota contributiva aggiuntiva pari al 25 per cento del contributo obbligatorio di cui all'articolo 3, ha diritto di determinare, previa apposita comunicazione all'Ufficio di Presidenza, che, successivamente al proprio decesso, sia attribuita al coniuge ovvero ai figli una quota pari al 50 per cento dell'importo lordo dell'assegno vitalizio a lui spettante.

Condizione necessaria perché si determini tale attribuzione è che il Consigliere, al momento del decesso, abbia conseguito i requisiti di contribuzione prescritti per la maturazione del diritto all'assegno vitalizio (24).

Nel caso in cui la quota dell'assegno sia attribuita ai figli, essa è suddivisa in parti uguali. I figli hanno diritto alla quota loro attribuita fino al compimento della maggiore età ovvero fino al compimento del 26° anno di età se studenti, salvo il caso di totale invalidità a proficuo lavoro nel quale la quota spettante dell'assegno è corrisposta per la durata della totale invalidità.

L'ottenimento del beneficio di cui al comma 1 è subordinato alla comunicazione all'Ufficio di Presidenza di volersene avvalere. Il Consigliere può in ogni momento modificare l'indicazione nominativa della persona beneficiaria.

Sia la comunicazione di cui al comma 3 sia l'inizio della contribuzione di cui al comma 1 devono aver luogo entro sessanta giorni dall'assunzione del mandato consiliare, pena la decadenza del

beneficio. Tale causa di decadenza non opera in caso di matrimonio o di nascita di figli successivamente all'inizio del mandato consiliare; in tal caso il termine per la comunicazione decorre rispettivamente dalla data del matrimonio ovvero dalla nascita dei figli e l'obbligo del pagamento della quota aggiuntiva retroagisce dalla data di assunzione della carica di Consigliere (25).

Qualora uno dei beneficiari dell'assegno di reversibilità entri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento dell'assegno resta sospeso per tutta la durata dell'esercizio del mandato ed è ripristinato alla cessazione di questo. Il diritto all'assegno vitalizio di reversibilità si estingue con la morte della persona che ne ha beneficiato (26).

Per i soggetti di cui al comma 1 qualora il decesso si verifichi prima che sia stata raggiunta l'età richiesta per l'attribuzione dell'assegno vitalizio, ma tuttavia sia stata completata la corresponsione dei contributi previdenziali obbligatori, l'assegno di reversibilità è corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso (27).

Per i soggetti di cui al comma 1 qualora il decesso si verifichi prima che sia stata completata la corresponsione dei contributi previdenziali obbligatori, ma la contribuzione sia stata effettuata per almeno trenta mesi, i beneficiari, ai fini dell'attribuzione dell'assegno di reversibilità, comunque decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso, hanno facoltà di versare in un'unica soluzione la somma corrispondente alle mensilità mancanti per il completamento del quinquennio contributivo (28).

(24) Così sostituito dall'articolo 6 della L.R. 21 aprile 1995, n. 15.

(25) L'articolo 5 della L.R. 20 settembre 1996, n. 30, ha stabilito che il termine di sessanta giorni previsto dal presente comma quarto - nel testo sostituito ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 15 -, limitatamente alla legislatura in corso alla data di entrata in vigore di quella L.R. (2 ottobre 1996), è prorogato sino al 31 dicembre 1996.

(26) Così sostituito dall'articolo 6 della L.R. 21 aprile 1995, n. 15.

(27) Così sostituito dall'articolo 6 della L.R. 21 aprile 1995, n. 15.

(28) Comma aggiunto dall'articolo 1 della L.R. 21 aprile 1995, n. 16.

Art. 15

Assegno di reversibilità in caso di morte per cause di servizio.

Qualora il decesso del Consigliere avvenga per causa di servizio, l'attribuzione della quota di assegno di reversibilità compete ai beneficiari anche se il Consigliere deceduto non sia in possesso dei requisiti richiesti per il conseguimento dell'assegno vitalizio (29).

(29) Così sostituito dall'*articolo 7 della L.R. 21 aprile 1995, n. 15.*

Art. 16

Condizioni per l'assegno di reversibilità.

Le condizioni per la concessione dell'assegno vitalizio di reversibilità devono sussistere al momento del decesso del consigliere. Qualora vengano a cessare, l'assegno vitalizio è revocato.

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio può richiedere ai beneficiari di un assegno di reversibilità di presentare periodicamente documentazione idonea a dimostrare il perdurare delle condizioni suddette.

Nel caso di figli maggiorenni inabili al lavoro permanente può inoltre essere loro richiesto di sottoporsi a visita del collegio medico di cui al precedente art. 6.

Art. 17

Documentazione per ottenere l'assegno di reversibilità.

Per la liquidazione dell'assegno di reversibilità il coniuge del consigliere invia domanda diretta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio corredata dai seguenti documenti:

- 1) certificato di morte del coniuge;
- 2) certificato di matrimonio;
- 3) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dal quale risulti che tra i coniugi non sia stata pronunciata o passata in giudizio sentenza di divorzio o di separazione personale per colpa del coniuge superstite;
- 4) stato di famiglia.

Per la liquidazione dell'assegno di reversibilità a favore dei figli, quando il coniuge manchi o non ne abbia diritto, la domanda di cui al primo comma deve essere sottoscritta dai figli stessi se maggiorenni o da chi ne abbia la tutela se minorenni.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) certificato di morte del consigliere ovvero di entrambi i coniugi;
- 2) certificato di nascita dei figli;
- 3) stato di famiglia;

4) certificato dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette;

5) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulti per i figli maggiorenni, la convivenza a carico del consigliere defunto.

Per i figli maggiorenni la concessione dell'assegno è condizionata all'accertamento dell'inabilità al lavoro in modo permanente ai sensi dell'articolo 6.

Le domande per la liquidazione dell'assegno di reversibilità devono essere inoltrate dagli aventi diritto entro il termine perentorio di un anno dalla data del decesso del dante causa.

Art. 18

Decorrenza dell'assegno di reversibilità (30).

... (31).

L'assegno di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del titolare.

(30) La rubrica è stata così sostituita ed il primo comma soppresso dall'*articolo 8 della L.R. 21 aprile 1995, n. 15*.

(31) La rubrica è stata così sostituita ed il primo comma soppresso dall'*articolo 8 della L.R. 21 aprile 1995, n. 15*.

Art. 19

Ferma restando la riduzione prevista dalla tabella di cui al precedente art. 11 rispetto alla normativa previgente gli assegni vitalizi diretti e di reversibilità dei consiglieri cessati dal mandato o che siano tutt'ora in carica, sono ricalcolati con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

In tutti i casi, in cui il nuovo calcolo preveda un importo inferiore a quello spettante sulla base delle norme previgenti, la differenza in più deve essere mantenuta, a titolo di assegno ad personam, riassorbibile con successivi aumenti dell'assegno vitalizio.

Identico trattamento è riservato a coloro che, avendone titolo, alla stessa data abbiano chiesto di proseguire volontariamente il versamento dei contributi per completare il periodo contributivo minimo di 5 anni.

Art. 20

Sono abrogate le disposizioni contrarie e incompatibili con la presente legge.

Art. 21

Pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.
